



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 28904 del 3 marzo 2015

Oggetto: Cessazione dell'attività commerciale – Quesito

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito agli adempimenti in caso di cessazione dell'attività commerciale.

Fa presente, nello specifico, che un'impresa del commercio, che ha cessato l'attività nell'aprile del 2009, come risulta da verifica presso la Camera di Commercio di (...), non ha provveduto, altresì, a comunicare tale cessazione anche al Comune competente per territorio.

Stante, pertanto, il disposto dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., chiede se la mancata comunicazione di tale cessazione possa essere punita con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, dell'articolo 22 del medesimo decreto, anche in considerazione di quanto precisato nella risoluzione n. 72134 del 29-4-2014.

Al riguardo la scrivente rappresenta quanto segue.

Richiama, in via preliminare, il contenuto dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, il quale dispone che: *“E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7”*.

Richiama, altresì, quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, il quale dispone che: *“Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da (...)”*.

Fermo quanto sopra, con la citata nota n. 72134, la scrivente Direzione ha avuto modo di precisare che stante la necessità di intervenire ai fini della eliminazione di procedure non proporzionate, il soggetto che intende cessare l'attività può utilizzare l'istituto della comunicazione, anziché l'istituto della SCIA, come invece sostenuto con la precedente nota n. 178981 del 30-11-2010.



2

Ha evidenziato, altresì, che il soggetto che intende cessare non è più tenuto a darne comunicazione preventiva e che ai fini della tempistica è necessario rispettare il medesimo termine previsto per l'inoltro delle comunicazioni al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo presso le CCIAA competente per territorio, ovvero 30 giorni dalla data in cui avviene la cessazione dell'attività.

Da ciò consegue, pertanto, che il soggetto che intende cessare l'attività commerciale deve darne comunicazione al Comune competente per territorio entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.

Qualora ciò non avvenga, si ritengono applicabili le sanzioni amministrative di cui al citato comma 3 dell'articolo 22, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)